Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 9 agosto — Numero 188

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

. . . .

PARTE II - Decreti vari - Disposizioni e Comunicazioni diverse

AVVISO DI SPEDIZIONE
del 5° volume della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti dell'anno 1920

Si rende noto a tutti gli abbonati alla Raccolta ufficiale che si è ora ultimata la spedizione del 5° volume dell'anno 1920.

Gli eventuali reclami pel mancato recapito del volume in oggetto dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti - via Giulia, n. 52 - Roma (16) entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, avvertendo che, trascorso detto termine, essi non verranno più accettati e gli interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

Ad evitare inutile corrispondenza, si fa noto agli uffici e ai privati abbonati solo alla *Gazzetta ufficiale*, che essi non hanno diritto alla spedizione dei volumi della Raccolta ufficiale per la cui associazione è dovuta un'altra quota di abbonamento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, capoverso, del R. decreto 12 ottobre 1920, n. 1675, che determina i materiali da ammettere in esenzione dal dazio per la costruzione delle case popolari ed economiche e stabilisce le modalità per la concessione;

D'accordo col ministro per l'industria ed il commercio;

Determina:

L'esenzione dal dazio doganale prevista dall'art. 4 del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 10, è estesa a tutti i materiali che servano alla costruzione delle case per abitazioni indicate all'art. 1 del R. decreto 12 ottobre 1920, n. 1675, esclusi quelli destinati ad opere di completamento e di arredamento, quali gli impianti di acqua, luce, riscaldamento, bagni, ascensori, telefoni, portavoce, ecc.

Roma, 29 giugno 1921.

Il ministro
FACTA.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il testo unico delle leggi sulla fillossera e per i Consorzi antifillosserici;

Considerato l'obbligo dello Stato di affidare ai Consorzi antifillosserici la produzione e la distribuzione del legno destinato alla ricostituzione dei vigneti;

Decreta:

Art. 1.

La distribuzione del legno di viti americane, prodotto nei vivai governativi, sarà regolata, per la campagna 1921-922, dalle norme seguenti.

Art. 2.

Nessuna distribuzione di viti americane (talee per piantagione a dimora, talee per piantagione in barbatellaio, e barbatelle non innestate) sarà fatta direttamente dallo Stato ai privati, in quelle Provincie ove esistono Consorzi antifillosserici regolarmente costituiti, giusta il citato testo unico delle leggi 23 agosto 1917, n. 1474, o riconosciuti dal Ministero di agricoltura.

Art. 3.

Il legno americano (talee e barbatelle non innestate) prodotto nei vivai dello Stato, dovrà, in primo luogo, servire a soddisfare gli obblighi derivanti dall'art. 47 del testo unico sopra citato. Tale distribuzione sarà limitata al materiale necessario per effettuare i primi impianti e i successivi ampliamenti dei vigneti di piante madri dei Consorzi antifillosserici regolarmente costituiti o riconosciuti dal Ministero.

Art. 4.

Dopo soddisfatti gli obblighi sopra cennati, il legno americano (talee, e barbatelle, non innestate), che rimarrà disponibile nei vivai, sarà venduto agli Enti che s'impegnano ad impiantare vivai di piante madri e, in via subordinata, a quei viticoltori che ne avranno fatto domanda sempre con lo scopo di utilizzarlo nello impianto di vigneti di piante madri.

Il Ministero non prende impegno se, e in quale misura, le domande potranno essere soddisfatte, l'accoglimento essendo subordinato alla disponibilità del materiale e al numero dei richiedenti

Art. 5.

La domanda in carta bollata, deve pervenire non più tardi del 31 ottobre 1921, al Ministero di agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura), o al direttore del vivaio governativo di viti americane della regione ove si intende utilizzare il materiale viticolo.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) quantità e qualità del legno che si richiede;

b) estensione e natura del terreno destinato all'impianto, col nome della contrada del Comune e della Provincia dove è destinato;

c) stazione ferroviaria alla quale si debbono appoggiare le spedizioni delle viti;

d) dichiarazione con la quale l'Ente o il privato (fatta eccezione per l'obbligo che lo Stato deve soddisfare, giusta l'art. 47 del citato testo unico) si impegna a pagare, al direttore dell'Istituto da cui riceve il legno americano, il relativo importo. Tale importo sarà calcolato in base ai prezzi (per centinaio di talee e barbatelle) che verranno fissati, tenendo conto del costo di produzione del legno, nonchè dei prezzi di mercato.

I prezzi di cessione verranno fissati per le tre seguenti categorie:

1° per le talee da piantagione a dimora (lunghezza massima 50 centimetri);

2° per le talee da barbatellaio (lunghezza massima 40 centimetri);

3° per le barbatelle non innestate;

e) dichiarazione con la quale l'Ente o il privato si obbliga di permettere, ai delegati del Ministero di verificare se tutto il legno concesso è stato piantato nei terreni indicati nella domanda e destinato agli scopi per cui venne richiesto.

Art. 6.

Qualora si accerti che il legno richiesto non sia stato destinato allo scopo indicato nella domanda, il richiedente sarà escluso dalle future distribuzioni.

Art. 7.

Le spese di porto e imballaggio sono a carico di chi riceve il materiale.

Art. 8.

I proventi della vendita delle talee e delle barbatelle saranno versati in tesoreria, a cura del direttore del R. vivaio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 3 agosto 1921.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 407;

Vista la deliberazione del Comitato provinciale di conciliazione di Genova, in data 30 giugno 1921;

Considerato che, in varie zone di detta Provincia, difettano le abitazioni disponibili e si verificano, altresì, difficoltà nel collocamento della mano d'opera; potendosi fondatamente presumere che non pochi degli escomiati non troverebbero collocamento in altri fondi, qualora le disdette dovessero dovunque essere eseguite, e sarebbero, quasi con certezza, destinati a rimanere privi anche d'alloggio; dal che già deriva nella Provincia uno stato di fermento mentre la legge 7 aprile 1921, n. 407, si propone appunto lo scopo di pacificare gli animi, mercè il provvedimento della proroga, in esso contemplata, per il periodo limitato di un anno, entro il quale non mancano fondati motivi per ritenere che diminuiscano le presenti difficoltà;

Tenuto presenti le varie conclusioni prospettate nel Comitato provinciale di conciliazione, e considerato che questo ultimo, pur pronunziandosi, nella sua maggioranza, in senso sfavorevole alla concessione della proroga, non si sarebbe mostrato alieno dal concedere la proroga stessa, in casi degni di speciale considerazione, e per le regioni della Provincia ove se ne manifesti più vivo il bisogno;

Ritenuto che la condizione prospettata dal Comitato, durante la discussione dell'argomento, darebbe luogo ad inconvenienti ed incertezze nella sua pratica applicazione, e che i proprietari e conduttori di fondi i quali abbiano intimato le disdette in seguito ad inadempienze contrattuali, hanno la facoltà di opporsi, a termini dell'art. 12 della legge n. 407;

Visti particolarmente i rapporti delle autorità politiche di Albenga e Savona, in data 16 giugno 1921, nei quali si dichiara la necessità della proroga delle disdette agrarie per i rispettivi circondari;

Ritenuto che, nelle suesposte circostanze, e per i citati circondari si ravvisano gli estremi per l'applicabilità degli articoli 10 e 11 della legge 7 aprile 1921, n. 407;

Decreta:

Nella provincia di Genova, la esecuzione delle disdette dei contratti agrari è prorogata alla fine dell'annata agraria 1921-922.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Genova.

Roma, 27 luglio 1921.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 407;

Vista la deliberazione 7 luglio 1921 del Comitato provinciale di Venezia;

Considerato che, in detta Provincia, a causa del numero notevole delle licenze agricole, e della deficienza delle abitazioni disponibili, nonchè della crescente disoccupazione, è legittimo presumere che i contadini licenziati difficilmente troverebbero tutti col ocamento in fondi diversi da quelli, nei quali essi sono ora occupati, se la esecuzione delle disdette dovesse senz'altro aver luogo, e co loro, che fossero costretti ad abbandonare la coltivazione dei campi, non riuscirebbero, probabilmente, a procurarsi neppure un alloggio nei centri rurali ed urbani;

Considerato che il Consiglio provinciale di Venezia, con deliberazione unanime del 5 luglio 1921, riconosceva « la urgenza di ottenere l'applicazione del decreto di proroga per i contratti agrari fino al 1922, e che tale disposizione s'impone per pacificazione sociale e per doverosa ricompensa verso la classe agricola, che si è prodigata in un lavoro intenso per la resurrezione delle terre martoriate dalla guerra » ed invocava, perciò, « con la massima urgenza », la emanazione del provvedimento in parola;

Ritenuto che la legge 7 aprile 1921, si propone, appunto, l'accennato scopo di pacificazione, mediante il provvedimento del rinvio della esecuzione delle disdette, per il periodo limitato di un anno, nel quale il legislatore ha fondatamente ritenuto che possano almeno diminuire le presenti difficoltà, onde non può ostacolare la concessione della proroga la considerazione generale, prospettata dalla maggioranza del Comitato di conciliazione, circa la convenienza di non ritardare ulteriormente il ritorno al normale regime di rapporti tra proprietari e lavoratori agricoli.

Ravvisando, nelle suesposte circostanze, gli estremi per l'applicabilità degli articoli 10 e 11 della legge 7 aprile 1921, n. 407, nella provincia di Venezia.

Udito il parere del Comitato provinciale di conciliazione;

Decreta:

Nella provincia di Venezia la esecuzione delle disdette dei contratti agrari è prorogata alla fine dell'annata agraria 1921-922.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno o nel Foglio degli Annunzi legali della provincia di Venezia.

Roma, 27 luglio 1921.

Il ministro
MAURI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli industriali (Privative).

Con R. decreto del 2 giugno 1921:

Amorello Giovanna, applicata alle scritture nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 4500, è a sua domanda, collocata in aspettativa per motivi di famiglia, dal 9 maggio 1921.

Vanzi Pio, capo di riparto tecnico nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 6000, è a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° giugno 1921.

Con R. decreto del 16 giugno 1921:

Florio Giuseppa, applicata alle scritture, con l'annuo stipendio di L. 5500, è a sua domanda, collocata in aspettativa per motivi di salute, dal 1° giugno 1921, con l'assegno annuo di L. 2750.

Con R. decreto del 16 giugno 1921:

Termanini Gina, applicata alle scritture nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 3500, è a sua domanda collocata in aspettativa per motivi di salute dal 1° giugno 1921, con l'assegno annuo di L. 1166,06.

Con R. decreto del 19 giugno 1921:

Paoli Giuseppina, applicata alle scritture nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 5000, è a sua domanda collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° febbraio 1921 e richiamata in servizio dal 24 maggio 1921.

Piumatti Olimpia, applicata alle scritture, con l'annuo stipendio di L. 2400, è a sua domanda collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° giugno 1921.

Schirru Donato, ufficiale d'amministrazione nei monopoli industriali, con l'annuo stipendio di L. 4500, già in aspettativa per motivi di famiglia, è a sua domanda collocato in aspettativa per motivi di salute dal 15 marzo 1921, con l'assegno annuo di L. 2250.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 6 agosto 1921 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	180 93	Praga	29 —
Londra	84 69	Belgio	173 50
Svizzera	389 50	Olanda	7 10
Spagna	—	Pesos oro	15 31
Berlino	30 44	Pesos carta	6 73
Vienna	3 —	New York	23 62

Oro 335 78

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	70 11	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 25	—

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 10 luglio 1921:

I seguenti sottotenenti sono promossi al grado di tenenti:

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 1° aprile 1920:

Rinaldi Angelo — Russo Antonio — Curelli Francesco — Ferraro Luigi.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 1° agosto 1920:

Borchi Fernando — De Murtas Pasquale.

Con R. decreto del 17 luglio 1921:

I sottoindicati tenenti di complemento sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente:

Con anzianità assoluta 1° settembre 1917;

De Giusti Giovanni.

Con anzianità assoluta 1° marzo 1918:

Alterio Claudio — Fasser Ugo.

Con anzianità assoluta 1° giugno 1918:

Carletti Carlo.

Con anzianità 1° giugno 1919:

D'Angelo Ernesto.

Con anzianità assoluta 1° maggio 1917:

Vulpitta Giulio.

Con anzianità assoluta 1° marzo 1918:

Venturini Dino.

Con R. decreto del 17 luglio 1921:

I sottoindicati sottotenenti di complemento, sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente:

Con anzianità assoluta 1° gennaio 1917:

Abruzzese Umberto.

Con anzianità 1° gennaio 1918:

Agri Augusto.

Con anzianità assoluta 1° aprile 1919:

D'Amato Mariano.

Con anzianità assoluta 1° maggio 1917:

Rosso Alessandro.

Con anzianità assoluta 1° gennaio 1918:

Fadda Salvatore.

Con anzianità assoluta 1° aprile 1919:

Di Majo Stanislao.

Con R. decreto del 17 luglio 1921:

I seguenti marescialli maggiori sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente:

Con anzianità assoluta dal 1° novembre 1915:

Bavaresco Bortolo — Capone Antonio — Poddigue Ettore.

Con anzianità 1° maggio 1916:

Angiolillo Raffaele.

Con R. decreto del 17 luglio 1921:

I seguenti sottufficiali di carriera sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente:

Con anzianità assoluta dal 1° novembre 1915:

Limongelli Sabino.

Con anzianità assoluta dal 1° gennaio 1917:

Iracà Antonio.

Con anzianità 1° settembre 1917:

Tramontano Agostino.

Con anzianità assoluta dal 1° gennaio 1919:

Nazzaro Giuseppe.

Con anzianità assoluta dal 1° dicembre 1920:

Cabrini Alessandro.

Con anzianità assoluta dal 1° gennaio 1921:

Orlandi Antonio.

Arma di cavalleria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 10 luglio 1921:

Guillot cav. Carlo, tenente colonnello, collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria speciale, dal 1° agosto 1921.

Maggiori.

Con R. decreto del 17 luglio 1921:

Heukensfeldt Slaghek Fabbri cav. Piero, maggiore, collocato, a sua domanda, in posizione ausiliaria speciale, dal 1° agosto 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 23 giugno 1921:

Ricciulli Aristide, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dall'11 aprile 1921.

Con R. decreto del 23 giugno 1921:

De Caro Luigi, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo nell'arma stessa, dal 1° luglio 1921.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri, sono richiamati, a loro domanda, in servizio effettivo nell'arma stessa, dal 16 luglio 1921:

Lamberti nobile di Savona Cesare — Gagliani Riccardo.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Ceriana Mayneri conte Carlo, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato, d'autorità, in servizio effettivo nell'arma stessa, dal 16 luglio 1921.

Tenenti.

Con R. decreto del 5 maggio 1921:

Catalano Gonzaga Adriano, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 27 ottobre 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 16 maggio 1921.

Con R. decreto del 23 giugno 1921:

Catanoso Pasquale, tenente, collocato a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Clivio Camillo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 24 maggio 1921.

Valrè nobile dei conti di Bonzo Andrea, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dall'11 maggio 1921.

Chirico Beniamino, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 14 aprile 1921.

Gera nobile Pietro, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 27 gennaio 1921.

Sartori Vincenzo, tenente, le aspettative per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio debbono essere considerate come concesse per infermità provenienti da cause di servizio.

De Paula Amedeo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Tuzi Nino, tenente in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 26 giugno 1921:

Sacerdoti nobile dei conti di Carrobio cav. Mario, tenente in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa anzidetta è prorogata dall'11 luglio 1921.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 23 giugno 1921:

Tarasconi Luigi, sottotenente, promosso tenente con anzianità e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916 con riserva di anzianità relativa.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di dicembre 1920*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	—	102.549	25.946	76.603	313.971	217.082
Mesi precedenti	59	906.790	362.962	543.828	3.183.336	2.567.796
Somme totali dell'anno in corso	59	1.009 339	388.908	620.431	3.497 307	2.784.878
Anni 1876-1919	10.542	22.781.157	16.494.822	6.286 335	108.433.858	82.081.594
Somme complessive	10.601	23.790.496	16.883.730	6.906.766	111.931.165	84.866.472

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenza
Mese di dicembre	430230765 38	—	—	173600374 16	—
Mesi precedenti	3238284243 71	156642491 49	3825157500 58	1871703591 47	1779853534 95
Somma totale dell'anno in corso	3668515009 09	—	—	2045303965 63	—
Anni 1876-1919	20707355380 72	1070853857 17	21778209237 89	16637503652 66	5140705585 23
Somme complessive	24375870389 81	1227496348 66	25603366738 47	18682807618 29	6920559120 18

LIBRETTI AL PORTATORE

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre	—	441	162	279	2.249	1,914
Mesi precedenti	27	5.535	1.669	3.866	22.164	21.917
Somma totale dell'anno in corso	27	5.976	1.831	4.145	24.413	23.831
Anni 1915-1919	347	29.984	5.044	24.940	91.244	73.036
Somme complessive	374	35 960	6.875	29.085	115 657	96.867

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenza
Mese di dicembre	1.738.240 13			1.153.138 46	
Mesi precedenti	14.807.181 29	324.528 26	16.869.949 68	12.991 122 85	2,725.688 37
Somme totali dell'anno in corso	16.545.421 42			14.144.261 31	
Anni 1915-1919	44.447.636 38	770.376 97	45 218 013 35	32 474.871 65	12.743.141 70
Somme complessive	60 993.057 80	1.094.905 23	62.087.963 03	46.619.132 96	15.468.830 07

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	EMESSI	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di dicembre . . .	1.616	4.712	100.361	2 978	4 609.161 13	2 584	3.172 196 76	1.436.964 37
Mesi precedenti	25.341	24.722		32.611	36.411 006 20	32 359	28.423.700 41	7.987.305 79
Somme totali dell'anno in corso	26.960	29.434		35.589	41.020.167 33	34 943	31.595 897 17	9.424.270 16
Anni 1883 1919	262.359	159.524		1.563.185	943.796.998 87	2.293.529	908.159 526 77	35.637.472 10
Somme complessive.	289.319	188.958		1 598.774	984.817.166 20	2.328.472	939.755.423 94	45.061.742 26

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di dicembre	1.411	118.784 49
Mesi precedenti.	315.659	22.850 486 35
Somme dell'anno in corso. . .	317.070	22 969.270 84
Anni 1878-1919	9.389.979	681.487.367 53
Somme complessive . .	9.707.049	704.456 638 37

SERVIZIO INTERNAZIONALE

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mesi di dicembre . .	45	42.255 50	51	90.08 45
Mese precedenti	657	545.766 03	451	516.515 26
Somme dell'anno in corso	702	588.021 53	502	606.597 71
Anni 1906-1919	60.419	8.783.643 57	14.041	6.213.636 20
Somme complessive .	61.121	9.371.665 10	14 543	6.820.233 91

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di dicembre . .	68.795	1.232.944 —
Mesi precedenti . . .	50 048	962.869 —
Somme dell'anno in corso	118.843	2 195.813 —
Anni 1890 1919 . . .	3.119.462	27.812.558 60
Somme complessive .	3.238.305	30.008 371 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di dicembre. .	32.308	182.051.409 18
Mesi precedenti. . .	256.627	1.143.736.552 90
Somme dell'anno in corso	288.935	1.325 787.962 08
Anni 1890 1919. . .	1.353.761	2.147.778.384 45
Sommo complessive.	1.642.696	3.473.566.346 53

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	Importo
Mese di dicembre .	638,919 01
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso.	638,919 01
Anni 1905-1919 . .	4.707.220 93
Somme complessive	5.3?6.139 94

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di dicembre . . .	—	—	—
Mesi precedenti	3	1.558 80	35 73
Somme dell'anno in corso	3	1.558 80	35 73
Anni 1886-1919	96.153	5 503.240 24	4.564.219 51
Somme complessive . .	96 156	5.504.799 01	4.534.255 27

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di dicembre	1.033	4.090.941 12
Mesi precedenti	8.188	28 558 474 89
Somme dell'anno in corso	9.221	32.649.416 01
Anni 1876-1919	492.409	775.892.978 58
Somme complessive	501.630	808 542.394 59

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile

	Quantità
Mese di dicembre	149
Mesi precedenti	2.625
Somme dell'anno in corso	2.774
Anni 1909-1919	4.647 216
Somma complessiva	4 649 990

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 3).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data della ricevuta: 28 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione R. tesoreria Torino — Intestazione della ricevuta: Giraud Andrea fu Guglielmo — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 5 submultiple — Ammontare della rendita capitale L. 500 — Debito redimibile 3 0[0 netto — Per nuovo foglio cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 395 — Data della ricevuta: 18 marzo 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione della ricevuta: Donati Beniamino fu Carlo — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 85 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1921.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso **un mese** dalla data della prima pubblicazione del presente avviso **senza che** siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 luglio 1921.

Il direttore generale
Garbazzi.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Ispettorato centrale delle miniere

Comunicato.

Nel concorso per esami a 15 posti d'ingegnere allievo nel corpo Reale predetto, bandito con decreto 2 aprile 1921 del Ministero per l'agricoltura, sono riusciti vincitori, nella graduatoria seguente, i signori:

1. Ing. Corradi Cosimo — 2. Ing. Gamberai Giovanni — 3. Ing. Conti Umberto — 4 Ing. Cori Enrico — 5. Ing. Vitagliano Luigi — 6. Ing. Cartisano Domenico — 7. Ing. Palumbo Ermanno.

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
San Giuliano Milanese	Milano	1	Ogni domenica dalle ore 13 alle 16
Introdacqua	Sulmona	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 14
Rapino	Chieti	1	Sabato dalle ore 9 alle 14
Siculiana	Girgenti	1	Sabato e domenica dalle ore 8 alle 16
Siculiana	Girgenti	1	Lunedì e martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 16
Cesena	Forlì	1	Mercoledì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16
Dolo	Venezia	1	Mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 10 alle 12
Orvinio	Spoleto	1	Mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle 12
San Nicandro di Bari	Bari	1	Martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18
Parodi Ligure	Novi Ligure	1	Martedì e mercoledì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 Venerdì e sabato dalle 13 alle 16

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Novara	Verona	1	Giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16
Trasacco	Avezzano	1	Prima e terza domenica del mese dalle ore 9 alle 13
Pattada	Sassari	1	Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 13
Fonni	Sassari	1	Lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12
S. Giorgio Nogaro	Udine	1	Lunedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle 10 alle 12
Salsomaggiore	Parma	1	Domenica e martedì dalle ore 9 alle 12
Missaglia	Como	1	Venerdì dalle ore 9,30 alle 14,30
Bollate	Milano	1	Martedì dalle ore 9 alle 14
Enego	Vicenza	1	Martedì e sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16
Frignano Maggiore	S. M. C. Vetere	1	Venerdì dalle 9 alle 14
Cancello e Arnone	S. M. C. Vetere	1	Giovedì dalle ore 9 alle 14
Trentola	S. M. C. Vetere	1	Martedì e sabato dalle ore 9 alle 14
Militello di Val di Catania	Caltagirone	1	Martedì, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra:

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza:

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'articolo 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e, a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.